



Facciamo il punto

Dicembre 2025



Nelle pagine seguenti riportiamo i principali chiarimenti di prassi resi da Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro e Agenzia delle Entrate nel mese di dicembre 2025 con riferimento alle norme in materia di lavoro.

Inoltre, riepiloghiamo gli aggiornamenti previsti per il mese di gennaio 2026 dei più comuni contratti collettivi nazionali di lavoro

Eventi di malattia in Uniemens

L'Inps, con il Messaggio n. 3743 del 10 dicembre 2025, comunica che le nuove modalità di esposizione degli eventi e del conguaglio dell'indennità economica di malattia nel flusso Uniemens per i rapporti di lavoro dipendente dei datori di lavoro del settore privato sono rinviate al mese di competenza di marzo 2026.

Esonero parità di genere 2025

Con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, l'Inps comunica che è stato rilasciato il modulo di istanza online per la richiesta di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la Certificazione della parità di genere entro il 31 dicembre 2025. La richiesta deve essere presentata entro il 30 aprile 2026.

Si precisa che la retribuzione media mensile globale, da indicare nella domanda, deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

L'esonero spettante è pari all'1% della contribuzione datoriale, nel limite di 50.000 euro annui. In caso di superamento del limite di spesa stanziato, l'esonero sarà proporzionalmente ridotto per la totalità della platea dei beneficiari che hanno presentato una domanda potenzialmente ammissibile.

Condizioni per la fruizione delle agevolazioni contributive

L'Inps, con la Circolare n. 150 del 16 dicembre 2025, fornisce le indicazioni in merito alle condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, di cui all'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006: regolarità contributiva (Durc); rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali; assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, includendo anche quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si ricorda che, qualora il regime di contribuzione agevolata sia strutturale per un determinato settore o categoria di lavoratori (ad esempio, agricoltura e apprendistato), non può essere contemplato nella nozione di benefici contributivi.

Secondo la novità introdotta dal D.L. 19/2024, in presenza di violazioni regolarizzabili, il diritto ai benefici è fatto salvo qualora il datore di lavoro provveda alla regolarizzazione integrale degli obblighi contributivi e assicurativi entro i termini assegnati dagli organi di vigilanza. Per le violazioni amministrative non sanabili, il recupero dei benefici è invece limitato al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

Il perfezionamento della condizione si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata o con la presentazione di domanda di pagamento rateale. In caso di revoca della rateazione, l'Inps provvede al recupero dei benefici nella misura originariamente addebitata con il

verbale di accertamento, così come in caso di pagamenti parziali o di proposizione di ricorsi amministrativi o giudiziari.

Permessi visite per malattie oncologiche e rare

L'Inps, con la Circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, fornisce le indicazioni per l'attuazione del nuovo permesso per visite per i lavoratori con malattia oncologica, invalidante e cronica, introdotto dalla L. 106/2025 dal 1° gennaio 2026. I permessi spettano anche i genitori di figli che si trovino nella predetta situazione.

È richiesto che al lavoratore (o al figlio minorenne) sia stato riconosciuto un grado di invalidità pari o superiore al 74%, per malattia oncologica in fase attiva o in follow-up precoce o per malattia invalidante o cronica, anche rara. Inoltre, è necessaria apposita prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche da parte del medico di medicina generale o specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

La disposizione non è applicabile ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi dello spettacolo.

Spettano dieci ore annue di permesso aggiuntive delle eventuali ulteriori tutele previste dalla normativa vigente e dai Ccnl, indennizzate, a carico dell'Inps, nella stessa misura prevista per la malattia. L'Istituto precisa che l'indennità deve essere determinata in misura pari al 66,66% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente.

Il genitore ha diritto a dieci ore annue, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso. Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

La richiesta si presenta direttamente al proprio datore di lavoro, fornendo l'attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria al termine delle prestazioni. Non è possibile la fruizione per frazione di ora.

La Circolare contiene le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens.

Dimissioni per fatti concludenti

L'Inps ha pubblicato la Circolare n. 154 del 22 dicembre 2025 che illustra i riflessi sul diritto all'indennità di disoccupazione della risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di dimissioni per fatti concludenti.

In queste situazioni, identificate dall'apposito codice "FC" nelle comunicazioni obbligatorie, il lavoratore non ha diritto alla Naspi, dal momento che la cessazione del rapporto di lavoro viene considerata volontaria. Invece, dato che la nuova procedura non è obbligatoria, se il datore di lavoro sceglie di procedere con un licenziamento disciplinare, il lavoratore può accedere alla Naspi, se in possesso degli altri requisiti di legge.

Se successivamente all'avvio da parte del datore di lavoro della procedura di dimissioni per fatti concludenti, il lavoratore rassegna le proprie dimissioni, anche per giusta causa, queste ultime prevalgono sulla procedura di cessazione per fatti concludenti, mantiene il diritto alla Naspi, purché assolvere all'onere probatorio e possieda gli altri requisiti previsti.

Premi Inail: nuove aliquote di oscillazione

Con l'Istruzione operativa n. 10896 del 10 dicembre 2025, l'Inail ha reso noto che procederà all'applicazione in via provvisoria, dal 2026, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole previste dalle

deliberazioni del Cda n. 146/2025 e n. 185/2025.

Pertanto, l'aliquota di oscillazione in riduzione è determinata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%) nei casi di non significatività della PAT. Restano invece invariate le aliquote in incremento in caso di andamento infortunistico sfavorevole (Malus).

Tasso di interesse legale

L'Inail, con la Circolare n. 61 del 23 dicembre 2025, informa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fissato il saggio degli interessi legali nella misura dell'1,60% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2026.

Si ricorda che il tasso di interesse legale costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili nei casi di oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo e di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di Cigs.

Autoliquidazione Inail 2025/2026

L'Inail ha pubblicato l'Istruzione operativa n. 11245 del 22 dicembre 2025, con la quale fornisce le indicazioni relative all'autoliquidazione 2025/2026, con particolare riferimento alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Il termine per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale è il 16 febbraio 2026; il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni è il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio 2026 cade di sabato); la comunicazione

motivata della riduzione delle retribuzioni presunte per il 2026 è da inviare entro il 16 febbraio 2026.

Per la fruizione dell'esonero per la sostituzione di lavoratori in congedo, le retribuzioni alle quali si applica la riduzione devono essere dichiarate con l'apposito codice "7"; anche per l'agevolazione per le assunzioni di donne di cui alla L. 92/2012 devono essere utilizzati gli appositi codici da "H" a "Y".

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso del Durc e che non sussistano cause ostative alla regolarità, da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro.

Rimborso di taxi pagato in contanti

Nella Risposta all'Istanza di interpello n. 302 del 4 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate conferma che il rimborso di spese per gli spostamenti in taxi sostenute in contanti in Italia dai propri dipendenti concorre a formare reddito di lavoro dipendente con l'applicazione dell'aliquota marginale, secondo quanto previsto dall'art. 51 del Tuir, come modificato dalla Legge di bilancio per il 2025.

Regime fiscale delle spese di trasferta

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, con la quale fornisce chiarimenti sulla disciplina delle trasferte dei lavoratori dipendenti, a seguito delle novità introdotte dal D. Lgs. 192/2024 e dalla L. 207/2024.

In merito ai tre sistemi di rimborso delle spese (forfettario; analitico; misto) si

precisa che la scelta per uno dei sistemi va fatta con riferimento all'intera trasferta.

Per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all'interno del territorio comunale della sede di lavoro, è stato eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore: pertanto, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano "comprovate e documentate" anche con altre modalità. Anche il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l'utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle Aci, non concorre a formare il reddito anche in caso di trasferta nell'ambito del territorio comunale. Superando la prassi precedente, sono esenti, in quanto spese di viaggio, i rimborsi delle spese di pedaggio e parcheggio comprovate da documenti

giustificativi che identifichino in modo certo e univoco il veicolo e la sosta.

L'obbligo di tracciabilità per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e Ncc) si applica per tutte le trasferte, sia all'interno che al di fuori del Comune, ad eccezione delle trasferte all'estero, e a prescindere dal sistema adottato per l'erogazione del rimborso al dipendente.

Continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi da taxi e Ncc e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

Abbigliamento (Industria) - Accordo di rinnovo 11 novembre 2024

Assistenza sanitaria integrativa: con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo al fondo Sanimoda è elevato a 18 euro mensili per addetto per 12 mensilità.

Calzaturieri (Industria) - Accordo di rinnovo 17 luglio 2024

Assistenza sanitaria integrativa: con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo fondo Sanimoda è elevato a 15 euro mensili per addetto per 12 mensilità.

Istituzioni socio-assistenziali (Uneba) - Accordo di rinnovo 20 dicembre 2024

Assistenza sanitaria integrativa: con decorrenza 1° gennaio 2026 il contributo è implementato nella misura di 2 euro a carico del datore di lavoro.

Agenzie di viaggio e turismo (Confcommercio) - Accordo di rinnovo 26 luglio 2024; **Commercio (Confcommercio)** - Accordo di rinnovo 22 marzo 2024; **Pubblici esercizi (Confcommercio)** - Accordo di rinnovo 5 giugno 2024; **Turismo (Confcommercio)** - Accordo di rinnovo 5 luglio 2024

Assistenza sanitaria integrativa Quadri: a decorrere dal 1° gennaio 2026 il contributo annuo a favore del Quas è incrementato di 20 euro a carico del datore di lavoro.

Abbigliamento (industria) - Accordo di rinnovo 11 novembre 2024; **Agenzie immobiliari** - Accordo di rinnovo 19 maggio 2025; **Alimentari (industria)** - Accordo di rinnovo 1° marzo 2024; **Barbieri, parrucchieri ed acconciatori** - Accordo 23 maggio 2024; **Dirigenti Commercio** - Accordo di rinnovo 5 novembre 2025; **Dirigenti Industria** - Accordo di rinnovo 13 novembre 2024; **Legno e arredamento (artigianato)** - Accordo di rinnovo 5 marzo 2024;

Portieri e custodi – Ccnl 30 ottobre 2025; **Scuole private (Aninsei/Assoscuola)** – Ccnl 15 luglio 2024; **Telecomunicazioni** - Accordo di rinnovo 11 novembre 2025; **Trasporto e spedizione merci (Confetra)** - Accordo di rinnovo 6 dicembre 2024

Minimi tabellari: con la retribuzione di gennaio 2026 decorre l'aumento dei minimi tabellari.



SEDE DI MILANO

Via Salasco, 40
20136 - Milano

SEDE DI ROMA

Via Vittorio Veneto, 54/B
00187 - Roma

SEDE DI LODI

Via Antonio Lombardo, 7
26900 - Lodi

SEDE DI CASALPUSTERLENGO

Via Felice Cavallotti, 13
26841 - Casalpusterlengo (LO)

info@gesam.eu

www.gesam.eu

20136 - Milano

Via Salasco, 40
T +39 02 855010.1

00187 - Roma

Via Vittorio Veneto, 54/B
T +39 06 32090291

26900 - Lodi

Via Antonio Lombardo, 7
T +39 0371 941330

26841 - Casalpusterlengo (LO)

Via Felice Cavallotti, 13
T +39 0377 830878

Sede legale

26841 Casalpusterlengo (LO)
Via Felice Cavallotti, 13

Gesam Società tra Professionisti S.r.l.

Capitale Sociale 16.300 i.v.
C.F. | P. Iva | Reg. Imprese MI-MB-LO 05078440152
Pec: gesam@legalmail.it
info@gesam.eu | www.gesam.eu